

# DIPLOMA MAGISTRALE: LE INSIDIE DEL DECRETO “TFA SPECIALE” PER LE SCUOLE PARITARIE ED, IN GENERALE, PER I DIPLOMATI MAGISTRALE

FABIO ALBANESE

---

02/02/2013

L'articolo è un po' lungo, ma vuole essere una sintesi esaustiva delle insidie che si nascondono nel decreto sui cosiddetti “Tfa speciali” attualmente in discussione alla VII Commissione della Camera dei Deputati, che sarà oggetto di analisi il giorno 6 febbraio.

Il quadro della normativa vigente:

Il diploma di maturità magistrale, senza margini di discrezionalità, è, ad oggi, definito quale abilitazione all'insegnamento:

- dall'art. 197 comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: “A conclusione degli studi svolti (...) nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita, (...) all'insegnamento nella scuola elementare“, altresì richiamato in premessa dal Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 “Visto (...) l'articolo 197 comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale...”

- dall'art. 15 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323 (vedi Gazzetta Ufficiale): “I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”;

- dalla circolare ministeriale n. 31 del 2003 - definita, quest'ultima, dal Ministero, come “interpretazione autentica” della legge n. 62/2000 con nota prot. n. 3070/A7a del 23.7.2004. Punto 4.1: “Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4/bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001/2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare“.

- dal CCNL mobilità scuola statale sottoscritto dal Ministero in data 29/2/2012: “Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997”.

L'art. 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è stato abrogato dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che ha, pertanto sancito la conclusione dei corsi di istituto magistrale aventi valore abilitante, per cui i corsi iniziati successivamente (diventati di liceo pedagogico) non presentano più la caratteristica di essere corsi abilitanti all'insegnamento. Tuttavia, in osservanza del principio di salvaguardia dei diritti acquisiti, sancito dalla Costituzione e dall'art. 11 delle norme generali sulla legge (premesse al Codice Civile), con il decreto interministeriale 10 marzo 1997, il Ministero, recependo in Premessa il

valore abilitante del titolo sancito dall'art. 197 comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha chiarito che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".

Tale principio è stato successivamente ribadito dall'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998 che, come visto, enuncia, in modo chiaro che il diploma di maturità magistrale, conseguito al termine dei corsi iniziati nell'a.s. 1997/1998:

- 1) conserva in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare
- 2) permette di partecipare ai concorsi a cattedra per la scuola primaria e dell'infanzia.

La prospettiva in caso di approvazione del D.M. n. 249/2010:

Fino all'emanazione del D.M. 249/10 tale assunto non era mai stato messo in discussione, infatti se è vero che ai diplomati magistrale è stato impedito l'accesso alle graduatorie per abilitati, è altrettanto vero che tale esclusione è stata, finora, motivata non per l'assenza di "abilitazione" ma di una non meglio specifica "idoneità", cioè la carenza, a detta del MIUR, di una procedura concorsuale, non finalizzata al conseguimento dell'abilitazione ma del passaggio dalle graduatorie di III fascia di istituto alle graduatorie di istituto di II fascia e alle GAE. Su questo punto si potrebbe aprire un dibattito, ma riguarda il problema del reclutamento e non della negazione dell'abilitazione, che è, invece, il punto focale in discussione in questo momento.

Va detto che, per quanto assurda l'idea che dei docenti in possesso di abilitazione non siano stati fatti rientrare, a differenza di qualunque altro "abilitato" (compresi i diplomati magistrali rumeni) nelle GAE, tuttavia in nessun caso, finora, erano stati messi in discussione due diritti acquisiti:

- a) la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato nella scuola paritaria in quanto provvisti di abilitazione all'insegnamento (va ricordato che, ad esempio, il contratto Agidae non prevede la valutazione della cosiddetta "idoneità" statale nella gestione delle graduatorie interne, ma solo del diploma in quanto esso è definito quale titolo abilitante);
- b) la possibilità di partecipare ai concorsi a cattedra nella scuola statale .

Era quindi "fatto salvo", almeno nella forma, il valore abilitante del titolo, ancorché discriminato in relazione alle politiche di arruolamento nella scuola statale.

In sintesi: il Miur non negava il possesso dell'abilitazione - che permetteva di accedere ai contratti a tempo indeterminato nella scuola non statale e ai concorsi (ancorché sospesi per 13 anni) nella scuola statale - ma non la riteneva condizione sufficiente (ancorché necessaria) all'inserimento nelle graduatorie per abilitati, mancando una procedura concorsuale (peraltro non richiesta a tutte le altre categorie di abilitati, compresi gli abilitati esteri).

Il problema che ora si viene a creare sta proprio nel fatto che il nuovo D.M. 249/2010 ora non si propone l'attivazione di corsi finalizzati al conferimento di una cosiddetta "idoneità" all'inserimento in II fascia G.I. (ormai le GAE sono da ritenersi chiuse, salvo intervento del Legislatore), ma, a differenza di quanto avvenuto finora, del conseguimento dell'"abilitazione" all'insegnamento , così negando che esiste una precedente e vigente

“abilitazione”, la quale non era mai stata messa in discussione precedentemente.

Dalla lettura del combinato degli artt. 15 comma 16 e comma 27/bis (inserito nella proposta di modifica istitutiva dei Tfa “speciali”), ne deriva, al contrario, una situazione di grave violazione dei diritti finora acquisiti in quanto il comma 16 stabilisce l’avvio di corsi riservati ai diplomati magistrale finalizzati unicamente all’acquisizione dell’ “abilitazione” all’insegnamento e il comma 27/bis precisa che tali corsi costituiscono requisito per l’insegnamento nella scuola paritaria e la partecipazione ai futuri concorsi . Se ne desume che il nuovo decreto, che in quanto emanato su delega del Parlamento, assume valore di regolamento e quindi ha forza di legge, nega con effetto retroattivo, contraddicendolo, quanto invece sancito dall’art. 15 comma 7 del D.P.R. n. 323/1998.

In pratica, questa norma potrebbe privare i diplomati magistrale dello status di “docenti abilitati”, sopprimendo il diritto sia di insegnare nella scuola paritaria che di partecipare ai futuri concorsi a cattedra se non in subordine alla frequenza dei nuovi corsi Tfa (ordinari o speciali).

Va ricordato che circa il 70% dei docenti che insegnano nella scuola primaria paritaria, ad esempio, assunti dopo l’ultimo concorso del 1999, hanno in essere un contratto a tempo indeterminato che si basa proprio sull’assunto di essere abilitati all’insegnamento nella scuola primaria.

Riporto l’analisi presentata dal Sinasca che in modo lucido ed articolato mette in evidenza i rischi posti in atto dal provvedimento all’analisi delle Camere:

L’art. 15, comma 16, del D.M. 249/10 istituisce “percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria” riservati ai possessori di diploma di maturità magistrale, come se questi non fossero già, per legge, abilitati.

A tal riguardo va fatto notare che l’articolo 15 comma 16 appare illegittimo. Il Miur, infatti, con un atto di carattere meramente amministrativo (un decreto ministeriale) pretende di cancellare quanto previsto da norme avente valore di legge, ovvero l’art. 197 comma 1 del D.L.vo n. 297/1994 e l’art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998, che sanciscono il valore abilitante permanente del diploma di maturità magistrale ed il diritto dei possessori di partecipare ai concorsi a cattedra. Tale diritto è, peraltro, ribadito dall’art. 402 dello stesso D.L.vo n. 297/1994 che, tra i titoli che permettono la partecipazione ai concorsi, comprende i diplomi di istituto magistrale conseguiti prima della conclusione del primo ciclo di studi post secondari abilitanti all’insegnamento nella scuola primaria, in sostanza, i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002.

Si aggiunga che, mai prima d’ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all’insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, giacché né i concorsi per titoli ed esami per la scuola primaria, né i corsi ex D.M. n. 85/2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all’insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l’arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all’acquisizione della cosiddetta “idoneità” all’inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento.

Va precisato, inoltre, che in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito necessario per l’insegnamento nella scuola paritaria, tant’è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l’abilitazione è già conferita dal diploma stesso.

Di contro, con l’attivazione dei nuovi corsi previsti dall’art. 15 comma 16 del D.M. n. 249/2010 il diploma di maturità magistrale cesserà di avere valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, se non in associazione ai nuovi percorsi formativi (ordinari o speciali).

Tale situazione, così come previsto dall’art. 27/bis del decreto di modifica, sottoposto al

Cnpi, si estenderà anche alle scuole paritarie, che si troveranno nella condizione di avere in servizio personale assunto a tempo indeterminato, privo di abilitazione e del requisito necessario all'insegnamento, con il rischio, ai sensi della legge n. 62/2000, di perdere la parità scolastica.

In sintesi, con l'emanazione del nuovo decreto di modifica e la successiva attuazione dei corsi previsti dall'art. 15 comma 16, tutti i docenti diplomati di scuola primaria, anche se vincitori di precedenti concorsi (non abilitanti) o che abbiano superato i corsi ex D.M. n. 85/2005 (finalizzati al semplice conseguimento della cosiddetta "idoneità" e non dell'abilitazione - che è intrinseca al diploma) in servizio nella scuola statale, così come tutte le maestre ed i maestri in servizio nelle scuole paritarie (a prescindere dal contratto in essere) si troveranno nella condizione di non potersi più ritenere "abilitati" all'insegnamento, se non dopo aver frequentato e superato i corsi ordinari o speciali previsti dall'art. 15 comma 16 del D.M. n. 249/2010.

Il Sinasca denuncia il pericolo di destabilizzazione della scuola primaria paritaria e si oppone al disconoscimento del valore abilitante del diploma di maturità magistrale che - anche con effetto retroattivo - metterebbe a rischio consolidati posti di lavoro a tempo indeterminato e impedirebbe agli stessi diplomati di trovare nuova occupazione in altre scuole primarie paritarie.

Paolo Marenzoni - Vice segretario generale del Sinasca (Sindacato dipendenti scuole cattoliche)

Gli effetti "sul campo" potrebbero essere disastrosi: già oggi molti colleghi riferiscono che le direzioni di molte scuole paritarie rifiutano di convalidare i contratti a tempo determinato in essere adducendo la motivazione che il diploma avrebbe perso (o starebbe perdendo) valore abilitante, a questo si aggiunge il rischio, tutt'altro che infondato - e la preoccupazione del Sinasca ne è la prova - che a seguito dell'approvazione del D.M. n. 249/2010 vengano messi in discussione anche le migliaia di contratti a tempo indeterminato (alcuni che perdurano da oltre 10 anni) attualmente vigenti.

Allo stesso tempo potrebbe essere negato il diritto acquisito di partecipare ai futuri concorsi acquisito in modo permanente.

Riprendendo il testo delle tre interrogazioni presentate in Commissione, risulta evidente la disarmonia tra il testo del provvedimento che si va ad emanare e quanto sancito dalla normativa pregressa e vigente:

"mai prima d'ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all'acquisizione della cosiddetta «idoneità» all'inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento; in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l'insegnamento nella scuola paritaria, tant'è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l'abilitazione è conferita dal diploma stesso;" (interrogazione in risposta alla Commissione 5/07194 - on. Ciccanti, on. Ghizzoni);

"per i diplomati magistrali non risulta essere mai stato posto l'obbligo a frequentare il successivo corso di laurea abilitante in scienze della formazione e di conseguenza è evidente l'attuale riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante in virtù delle succitate norme;" (interrogazione in risposta alla Commissione 5/08170 - on. De Pasquale, on. Coscia, on. Ghizzoni);

“anche la Corte costituzionale ha chiarito che il diploma è in sé abilitante, mentre il Ccnl mobilità della scuola statale consente ai possessori di abilitazione nella scuola secondaria in ruolo nella scuola statale anche possessori di diploma di maturità magistrale, di richiedere il passaggio all’insegnamento nella scuola primaria, cosa possibile solo con titolo abilitante;” (interrogazione a risposta scritta 4/18191 - on. Zazzera);

La risoluzione presentata successivamente dal Partito Democratico chiarisce in modo inequivocabile che tale disposto è ad avviso degli interroganti in sé incoerente con la delega conferita dall’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto finalizzato a conferire una “abilitazione” a personale docente già, per legge, abilitato, e certamente non necessitate di una «formazione iniziale», giacché trattasi di personale che ha completato un corso di studio professionalizzate concluso con un esame di stato avente sia funzione di conseguimento del titolo di studio di «maturità» sia della qualifica professionale di “abilitazione” magistrale e che, in molti casi presta da anni servizio nelle scuole primarie statali o paritarie.

Al tempo stesso non si può dimenticare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 466/1997, obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra.

In pratica, il provvedimento in discussione, così come formulato appare assolutamente incostituzionale poiché prevede la cancellazione con effetto retroattivo di diritti che la Norma pregressa e tuttora vigente afferma con effetto permanente.

Nell’immediato, quindi, appare urgente ed imprescindibile contenere il danno causato dall’emanazione del decreto posto al parere della Camera, poiché il suo effetto sarebbe gravemente lesivo anche degli attuali diritti acquisiti e sanciti dalla normativa vigente.

Insomma, il nuovo decreto non solo non introduce benefici, ma, al contrario, mette in discussione anche quei diritti che, finora, non erano stato oggetto di discussione e negazione e mette a rischio, concretamente, migliaia di posti di lavoro.

Ovviamente qualora si venisse a verificare questa situazione si andrebbero a creare rischiosi motivi di contenzioso senza precedenti che potrebbero essere destabilizzanti per le scuole primarie paritarie.

Ecco perché è fondamentale che il testo del D.M. 249/2010, nella parte che riguarda i diplomati magistrale, sia oggetto di revisione se non di abrogazione. In sintesi non può, nella formulazione attuale, essere approvato senza creare, oltretutto un pericoloso precedente in relazione all’incostituzionalità di una norma che viola palesemente il principio democratico dei diritti acquisiti.

Fabio Albanese  
insegnante di scuola primaria paritaria  
Coordinamento Nazionale Diploma Magistrale

(Riportato sul sito di Tecnica della scuola)